

queste istituzioni

**Alcune considerazioni sulla narrazione
mediatica del sovraffollamento
degli istituti penitenziari**

Francesco Picozzi

Numero 4/2024
30 dicembre 2024

Alcune considerazioni sulla narrazione mediatica del sovraffollamento degli istituti penitenziari

di Francesco Picozzi *

Sommario

1. Premessa: il sovraffollamento nella persistente crisi del sistema carcerario. – 2. L'elevato numero di persone ristrette come causa del sovraffollamento. – 3. La particolare gravità del sovraffollamento carcerario italiano rispetto agli altri Stati europei. – 4. Il criterio di computo della capacità ricettiva del nostro sistema carcerario. – 5. L'esiguità del numero degli stabilimenti detentivi. – 6. La discutibile natura "carcerocentrica" del sistema. – 7. La densità detentiva italiana pari (o quasi) al periodo della sentenza "Torreggiani". – 8. Il nesso causale fra sovraffollamento e suicidi. – 9. La sovrappopolazione come causa di ogni problema. – 10. Le migliaia di risarcimenti "da sovraffollamento" quale prova della particolare gravità della situazione italiana. – 11. La costruzione di nuove carceri come fattore che aggrava la sovrappopolazione. – 12. Conclusioni: un problema serio merita un'informazione corretta.

Sintesi

L'articolo analizza criticamente la narrazione mediatica del sovraffollamento carcerario in Italia, evidenziando come spesso vengano presentate informazioni imprecise o fuorvianti. Il testo, anche alla luce della più recente dottrina giuridica, esamina vari aspetti controversi, come il tasso di detenzione, il calcolo della capienza, il rapporto con i suicidi e le misure alternative al carcere. L'Autore, proprio perché considera reale il problema della sovrappopolazione penitenziaria, sottolinea la necessità di un'informazione più equilibrata per consentire ai cittadini di formarsi un'opinione consapevole sul tema.

Abstract

The article critically analyzes the media narrative of prison overcrowding in Italy, highlighting how inaccurate or misleading information is often presented. The text, also in the light of the latest legal doctrine, examines various controversial aspects, such as the detention rate, the calculation of capacity, the relationship with suicides and alternative measures to prison. Precisely because he considers the problem of prison overpopulation to be real, the author stresses the need for more balanced information to enable citizens to form an informed opinion on the issue.

Parole chiave

Sovraffollamento carcerario, carcere, detenuto, mass media, informazione, suicidi.

1. Premessa: il sovraffollamento nella persistente crisi del sistema carcerario.

Le parole "carcere", "crisi" e "sovraffollamento" sono spesso associate... e non da oggi. Infatti, se si volesse affrontare compiutamente del tema, si potrebbe ragionevolmente iniziare parlando

* Primo Dirigente di Polizia penitenziaria-dottore di ricerca in Tecnica della legislazione nell'Università degli studi di Genova. Le opinioni espresse nell'articolo sono personali dell'autore e non possono essere in alcun modo ricondotte all'Amministrazione di appartenenza.

dei dibattiti svolti in seno al Parlamento del Regno d'Italia¹, trattandosi di un problema di lunga durata, quantomeno, nella nostra storia unitaria.

Poiché questo scritto mira a trattare l'argomento rimanendo strettamente agganciato all'attualità, si seguirà il filo della narrazione portata avanti nell'ultimo anno circa dagli organi di informazione, talora integrandoli con riferimenti a scritti dottrinali o, comunque, specialistici. Sarà, così, possibile, analizzare – magari in maniera rapsodica – i profili di questo serio problema che, a torto o a ragione, vengono attualmente indicati come più gravi e importanti, anche per tentare di problematizzarne la narrazione.

2. L'elevato numero di persone ristrette come causa del sovraffollamento.

L'idea, spesso affermata, che la sovrappopolazione dipenda principalmente da un elevato numero di ristretti, da un certo punto di vista è opinabile, da un altro è oggettivamente infondata. È opinabile nel senso che il numero “giusto” di detenuti in un sistema penale-repressivo dipende dalla sensibilità culturale, politica e (perché no?) ideologica di ciascuno. Trattandosi di libere opinioni non è possibile rispetto a esse impiegare le categorie del vero o del falso.

Neppure si intende affrontare la dibattuta e vasta questione se sia eccessivo, o meno, il ricorso al carcere in relazione ai tassi di criminalità riscontrabili nel nostro Paese; tema spesso ricondotto alla riflessione sulla categoria del “populismo penale”, inizialmente elaborata in ambito sociologico² e poi entrata nel patrimonio concettuale dei giuristi³. Ciò che interessa in questa sede, dove si ragiona sullo squilibrio fra capienze e presenze negli istituti penitenziari, è individuare criteri il più possibile oggettivi per valutare se l'elevata densità delle carceri dipenda da un numero di persone ristrette particolarmente elevato.

A tale scopo, pur potendole attribuire un valore orientativo e non assoluto, sembra utile la comparazione internazionale, soprattutto con gli Stati più simili al nostro; da questa deriva un dato che può non sembrare pienamente atteso, se si pensa a talune dinamiche dell'ordinamento italiano, stigmatizzate dalla dottrina negli ultimi lustri. Si pensi, nel campo della politica legislativa, alle tendenze alla proliferazione delle fattispecie incriminatrici⁴; nel campo giurisprudenziale, agli orientamenti interpretativi illegittimamente estensivi delle disposizioni

¹ R. TURRINI VITA, *Prefazione*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema irrisolvibile*, Giappichelli, Torino, 2021, p. XII.

² Sulle origini dell'espressione si rinvia a S. ANASTASIA, M. ANSELMINI, D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2015.

³ In tal senso, v., anche per gli ulteriori rinvii dottrinali, M. DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *www.sistemapenale.it*, 7 settembre 2020, in part. p. 4 s.

⁴ Non di rado, ci si riferisce a tale fenomeno con il termine “panpenalismo”; in proposito, *ex plurimis*, v. C. CUPELLI, *Come nasce il panpenalismo. Un esempio*, in *www.sistemapenale.it*, 17 novembre 2022.

penali⁵; nel campo giudiziario requirente, alle impostazioni fortemente svalutative del principio costituzionale, convenzionale ed eurounitario, della presunzione di innocenza e del ricorso al carcere davvero come *extrema ratio*⁶. Nonostante tutto ciò, le statistiche del Consiglio d'Europa – periodicamente raccolte nel documento noto come *Space I*⁷ – forniscono un'indicazione piuttosto chiara: nell'arco dell'ultimo ventennio, l'Italia, in proporzione ai propri abitanti, ha sempre avuto un numero di detenuti medio o basso⁸. Infatti, anche quando il sovraffollamento da noi è stato più grave, le presenze nelle carceri non sono mai state elevate in confronto al resto d'Europa⁹. Attualmente, ad esempio, Inghilterra-Galles e Francia, con popolazioni simili o poco superiori alla nostra, registrano rispettivamente circa 87.000 e 80.000 ristretti, anziché i 62.000 italiani; Polonia, Portogallo e Spagna presentano tassi detentivi¹⁰ ben superiori ai nostri.

Insomma, se si guarda ai numeri dei nostri vicini di casa (raramente ricordati nel dibattito pubblico), il nostro tasso di detenzione non sembra giustificare l'individuazione di un “caso italiano” particolarmente grave nel contesto europeo¹¹, né la ricorrente crisi da congestionamento del sistema carcerario pare dipendere essenzialmente da una quantità di presenze di per sé ingestibile con le risorse di cui può disporre un apparato statale quale il nostro.

⁵ Per una recente messa a tema del grave problema v. N. MAZZACUVA, *L'epoca della straripante 'overcriminalization': un possibile (immediato) rimedio*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2023, 4, in part. p. 527 ss. Altrettanto di recente, con riferimento allo specifico campo del reato di violenza sessuale, si richiama la rigorosa e preoccupata analisi di G. BALBI, *Legem et iustitiam facere. La giurisprudenza e il delitto di violenza sessuale*, in *La legislazione penale*, 2023, 4, p. 3 ss., ove si evidenzia come gli orientamenti della Corte di cassazione, mirando «allo scopo di fare Giustizia» a prescindere dai principi di legalità e tassatività, abbiano gravemente incrinato la «tenuta del quadro di garanzie [...] che la Costituzione pone a presidio della libertà personale».

⁶ Per un recente e discusso esempio in tal senso v. il documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, datato 8 novembre 2024 e intitolato *Linee guida sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione*. Per una serrata critica ai contenuti dell'atto di indirizzo dell'Ufficio requirente tiburtino si rinvia a O. MAZZA, *Quelle linee guida dei pm ignorano la presunzione d'innocenza*, in *Il Dubbio*, 4 dicembre 2024.

⁷ Con tale acronimo, che sta per *Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe*, ci si riferisce ai Rapporti statistici periodicamente commissionate dal Consiglio d'Europa all'Università di Losanna e pubblicati sul sito www.coe.int e in wp.unil.ch/space. Sono due i progetti, fra loro collegati, il primo dei quali – *Space I* – viene pubblicato tendenzialmente con cadenza annuale dal 1983 e riguarda la detenzione nelle istituzioni penitenziarie (*imprisonment and penal institutions*). Il secondo, denominato *Space II*, è più recente (viene pubblicato dal 1992 e annualmente dal 2009), e raccoglie i dati sulle sanzioni e sulle misure non custodiali (*non-custodial sanctions and measures*).

⁸ Si osservi in proposito M.F. AEBI, E. COCCO, *SPACE I – 2023. Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*. Consiglio d'Europa, 2024, p. 4, *Tabella B*, la quale riporta una *Classifica dei Paesi secondo i principali indicatori penitenziari*.

⁹ In argomento, anche per i riferimenti statistici e gli ulteriori richiami dottrinali, si rinvia a F. PICOZZI, *Le origini della crisi*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi*, cit., p. 47, dove ho cercato di sintetizzare il caso italiano con la formula «elevato affollamento, ma basso tasso di detenzione».

¹⁰ Il tasso detentivo (o tasso di detenzione) costituisce un indicatore sulla cui base «si stabiliscono solitamente le comparazioni fra i vari paesi», poiché misura quanti detenuti ha uno Stato in proporzione alla propria popolazione (di norma, si tratta del numero di ristretti ogni 100.000 abitanti); si tratta di «uno degli indici più usati nelle statistiche ufficiali e nella letteratura per valutare i sistemi penitenziari dei diversi paesi». Così, L. RE, *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 4.

¹¹ Similmente G. TORRENTE, *La popolazione detenuta in Italia tra sforzi riduzionisti e nuove tentazioni populiste*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2016, p. 3.

3. La particolare gravità del sovraffollamento carcerario italiano rispetto agli altri Stati europei.

Viene da anni sostenuto che la densità delle carceri italiane sia tale da porre il nostro sistema fra i peggiori del Consiglio d'Europa, persino dietro a Stati che vengono criticati per la durezza delle loro condizioni di vita detentive¹². A fronte di questa tesi, ci si potrebbe chiedere perché tanti cittadini di Stati europei, detenuti in Italia, propongano ricorsi fino alla Corte di cassazione pur di non essere trasferiti nelle carceri dei loro Paesi. Inoltre, la frase – pure ripetuta nel corso degli anni da diverse testate giornalistiche¹³ – mostra superficialità nell'utilizzo delle “statistiche” europee. Infatti, basterebbe leggere davvero il Rapporto *Space I*, per sapere che quelle sul sovraffollamento non sono statistiche, ma semplici tabelle che presentano numeri non confrontabili fra di loro, poiché ogni Stato calcola a modo suo le capienze, non esistendo un criterio europeo omogeneo e vincolante.

Sembra perciò evidente il non-senso di trarre conclusioni da queste fragili basi, così come raccomandato dagli stessi autori dei Rapporti europei¹⁴, potendosi forse attribuire una certa influenza in senso contrario ai comunicati-stampa del Consiglio d'Europa che tendono a riportare la classifica degli Stati con maggiore sovrappopolazione carceraria, senza avvisi alla cautela nel fare confronti internazionali¹⁵.

4. Il criterio di computo della capacità ricettiva del nostro sistema carcerario.

Il tema delle modalità di calcolo delle capienze degli stabilimenti detentivi presenta una certa delicatezza e un indubbio rilievo¹⁶. Accade talora di leggere sui quotidiani che la capienza delle nostre carceri sarebbe calcolata secondo i criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁷. Benché

¹² V. E. ANTONUCCI, *Sono meglio le carceri ungheresi*, in *Il foglio*, 29 marzo 2024.

¹³ Per una breve rassegna in tal senso, v., *Sovraffollamento carceri, il Consiglio d'Europa: solo la Serbia peggio dell'Italia*, 29 aprile 2014, in *www.ilsole24ore.com*; D. VARI, *Le carceri italiane come quelle turche*, in *Il dubbio*, 8 aprile, 2020; *Carceri, rapporto del Consiglio d'Europa: “120,3 detenuti ogni 100 posti, in media 1,9 per cella. Peggio solo la Turchia”*, in *Il fatto quotidiano*, 8 aprile 2021; V. GIANNOLI, *Sovraffollate, inumane e degradanti: in Europa peggio delle carceri italiane solo quelle di Romania e Cipro*, in *La Repubblica*, 30 maggio 2023.

¹⁴ Cfr., *inter alia*, M.F. AEBI, E. COCCO, L. MOLNAR, *Space I – 2022. Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*, 2023, Consiglio d'Europa e Università di Losanna, in part. il *Disclaimer* intitolato «*Prison Density and Prison Overcrowding*», p. 70, dove – riprendendo inviti alla cautela già presenti nei Rapporti degli anni precedenti – si precisa che «gli indicatori di densità carceraria e di sovraffollamento carcerario non consentono confronti internazionali diretti».

¹⁵ *Amplius*, sul punto A. LORENZETTI, F. PICOZZI, *Il sovraffollamento carcerario in Italia: ovvero della manomissione delle parole*, in AA.VV. (a cura di A. Benucci, G. Bonari, V. Monaci, O. Paris), *Lingue, linguaggi e spazi: per una diversa visione del carcere e della mediazione*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2024, p. 55 ss.

¹⁶ Significativa la polemica giornalistica innescata da un editoriale di M. TRAVAGLIO, *Frottole sovraffollate*, in *Il fatto quotidiano*, 26 luglio 2024, su cui v. le risposte o le interlocuzioni di D. ALIPRANDI, *La tragedia continua: 60 suicidi e le bufale sul sovraffollamento*, *Il Dubbio*, 30 luglio 2024, nonché C. CERASA, *Il sovraffollamento spiegato a Travaglio*, *Il Foglio*, 27 luglio 2024.

¹⁷ Così, di recente, v. S. D'ELIA, *Carceri, cimiteri dei vivi e luoghi di tortura: caro Travaglio, vieni a vedere se non c'è sovraffollamento*, in *L'Unità*, 27 luglio 2024.

negli ultimi anni sia stata sostenuta anche in scritti non giornalistici¹⁸, questa idea – di recente al centro anche di accese polemiche massmediatiche – è oggettivamente infondata.

In Italia, la quantificazione della superficie intramuraria per persona nelle camere di pernottamento non è stabilita dall'Ordinamento penitenziario né dal relativo regolamento di attuazione¹⁹, ma da semplici circolari dell'Amministrazione Penitenziaria²⁰. Con tali atti, a partire dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, è stata individuata la capienza – inizialmente definita “ottimale”, poi qualificata “regolamentare” – delle camere di pernottamento. Le circolari richiamano il decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 che, di per sé, non disciplina gli ambienti carcerari, ma i locali delle abitazioni civili, stabilendo che le camere da letto singole debbano avere una superficie di 9 mq, mentre quelle doppie di 14 mq. Su tale base, si è ricavato il criterio “9 + 5”, secondo il quale, fermi i 9 metri iniziali, ogni posto in più nelle celle multiple comporta l'incremento di 5 metri quadrati²¹. In tal modo viene calcolata la capienza complessiva del sistema carcerario italiano, attualmente individuati in circa 62 mila posti; la presenza di un numero di persone superiore a tali posti è definita “sovraffollamento”²².

La Corte europea dei diritti dell'uomo, a seguito di una lunga e, in certo senso, faticosa elaborazione giurisprudenziale, è giunta a individuare in 3 mq la superficie detentiva minima all'interno delle celle a più posti²³. Non si tratta di uno standard concepito come regola di gestione ordinaria delle strutture detentive, ma come soglia minimale al di sotto della quale non andare, pena l'integrazione di una «forte presunzione» di un trattamento inumano e degradante in danno della persona detenuta²⁴; esso, tuttavia, si presta a una generalizzazione, tanto da poter essere impiegato anche come criterio per calcolare la capienza degli istituti penitenziari. Probabilmente da questa sua oggettiva caratteristica deriva l'idea infondata che il nostro sistema calcola la propria capienza in base al criterio dei “3 mq”, anziché secondo il ben differente parametro del “9+5” appena descritto.

Si consideri che, se davvero utilizzassimo il criterio della Corte EDU – oppure uno dei criteri rinvenibili nel *soft law* internazionale²⁵ – avremmo (sulla carta) migliaia di posti in più rispetto

¹⁸ Per altri precedenti, si rinvia a A. ALBANO, F. PICOZZI, *Il sovraffollamento carcerario: un concetto solo apparentemente assiomatico*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi*, cit., p. 216 ss.

¹⁹ Aspetto sottolineato dalla giurisprudenza, ad esempio, in C. Cass., sent. 27 novembre 2014, n. 53011.

²⁰ Circolare DAP 1988, n. 649773/1.5.28.

²¹ G. TAMBURINO, *Il carcere nel 2014: verso il superamento dell'emergenza*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2014, 1-2, p. 39.

²² F. CASCINI, *Analisi della popolazione detenuta e proposte di intervento*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2013, 1, t. II, p. 3.

²³ Per una ricostruzione di tale percorso giurisprudenziale, dei suoi indubbi avanzamenti e di alcuni suoi – almeno parziali – arretramenti, si rinvia a F. PICOZZI, *La densità detentiva sul piano sovranazionale*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi*, cit., p. 63 ss.

²⁴ Corte EDU, G.C., sent. 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, 7334/13.

²⁵ Per completezza, va detto che altri due possibili standard sono rinvenibili nel *soft law* internazionale: il primo, elaborato dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) nel documento *Living Space Per Prisoner in Prison Establishments* del 2015, è riassumibile

agli attuali e il sovraffollamento immediatamente crollerebbe per la sola variazione contabile. Una simile operazione, naturalmente, non impatterebbe in nulla sulla migliore vivibilità degli spazi carcerari, ma forse contribuirebbe a dare al problema del sovraffollamento una più corretta collocazione nell'ambito della più generale e persistente crisi del sistema carcerario²⁶.

5. L'esiguità del numero degli stabilimenti detentivi.

Accade talora di leggere articoli di giornale che sembrano lasciar intendere che uno dei problemi possa risiedere nel limitato numero di istituti penitenziari, quasi che questa sia una potenziale concausa della penuria di posti²⁷.

In realtà, se si guarda all'esempio di Stati come la Spagna – che si è dimostrata sinora piuttosto efficiente nel contenimento del problema della *sobrepoblación* – l'Italia dispone di molte strutture: negli ultimi anni, infatti, è stato evidenziato a più riprese che il Paese iberico ospita una popolazione detenuta più ampia della nostra con un numero di stabilimenti inferiore²⁸. A simili conclusioni, sia pure meno marcate, sembra condurre anche il confronto con i dati pubblicati dal Ministero della giustizia francese²⁹.

Nonostante un lento percorso di riduzione del numero di strutture posto in essere negli ultimi decenni³⁰, il nostro sistema carcerario risulta ancora piuttosto articolato sul territorio. Ciò presenta alcuni pregi, come la maggiore possibilità di garantire alle persone ristrette una collocazione prossima alle loro famiglie, nel rispetto del principio della territorialità della pena, ma anche taluni difetti, quali, da un lato, maggiori difficoltà e costi di gestione, dall'altro, la

nella formula “6+4”, cioè una superficie di 6 mq per una camera singola, da elevare di 4 mq per ogni ulteriore posto; il secondo, promosso dal Comitato internazionale della Croce Rossa e richiamato dal *Manuale sulle strategie di riduzione della sovrappopolazione carceraria* delle Nazioni Unite, prevede uno spazio minimo di 3,4 mq per detenuto nelle stanze multiple e di 5,4 mq in una cella singola.

²⁶ Si v. A. LORENZETTI, *Il sovraffollamento nel prisma costituzionale: fra tutele multilivello e soft law*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi*, cit., p. 18, ad avviso della quale, «l'aver connotato l'intera questione della densità detentiva del carattere emergenziale cui occorre, in tempi rapidi, porre rimedio» ha comportato non poche conseguenze negative, tra le quali una «invisibilizzazione di tutte le altre carenze che certamente l'attua le contesto penitenziario manifesta».

²⁷ G. IACOMINI, *Vedo carceri perennemente sovraffollate e senza personale: la riforma Nordio non si occupa di nulla*, in *www.ilfattoquotidiano.it*, 21 agosto 2024, ove si afferma: «[i]n poco più di 200 istituti sono recluse quasi 62 mila persone».

²⁸ F. CASCINI-F. STILLA, *Art. 5*, in AA.VV. (a cura di F. Fiorentin, F. Siracusano), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 92, riferendosi a dati presumibilmente del 2019, notavano che il sistema penitenziario spagnolo con soli 77 stabilimenti ospitava una popolazione sensibilmente superiore (75 mila unità) a quella del nostro. In precedenza, F. CASCINI, *Analisi della popolazione detenuta e proposte di intervento*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2013, 1, t. II, p. 10 e All. 9, p. 15-16, sulla base di dati del 2012, aveva posto a confronto l'Italia con la Spagna, il Regno Unito e la Francia.

²⁹ V. *www.justice.gouv.fr*.

³⁰ Si consideri, ad esempio, che nel 1969 esistevano in Italia 251 complessi immobiliari all'interno dei quali erano organizzati 269 istituti penitenziari (così, G. DI GENNARO, *L'edilizia penitenziaria*, Giustizia nuova, 1969, p. 12).

dispersione di risorse in tante strutture troppo piccole³¹, vetuste³² o costruite originariamente per funzioni non detentive³³.

Non vi è, quindi, un problema di scarso numero di istituti penitenziari, quanto piuttosto di distribuzione della capacità ricettiva non omogenea sul territorio nazionale e, soprattutto, non pienamente corrispondente ai “bisogni” delle differenti aree del Paese³⁴.

6. La discutibile natura “carcerocentrica” del sistema.

Talora torna sulla stampa – come in taluni scritti dottrinali – il tema dell’impostazione carcerocentrica del nostro sistema³⁵. La condivisibilità di ogni affermazione in argomento varia a seconda che ci si riferisca alla centralità della pena della reclusione nelle previsioni della legislazione penale oppure ai numeri che si trovano ad affrontare gli apparati amministrativi preposti all’esecuzione penale. Sotto questo secondo punto di vista, anche accogliendo le proposte di ambienti intellettuali e accademici, la legislazione è cambiata non poco e ora consente di accedere a misure in vario modo non carcerarie, anche entro limiti di pena più elevati rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europei. Queste riforme hanno condotto a uno storico cambiamento dei rapporti numerici, con la quantità di persone in esecuzione penale esterna divenuta superiore di quella degli individui in espiazione intramuraria³⁶.

Certo, le alternative al carcere presenti nell’ordinamento fanno in qualche misura da argine a un fenomeno che avrebbe, altrimenti, dimensioni ancora più ampie e difficili da gestire³⁷. Tuttavia, nonostante la loro forte crescita, non è ancora chiaro se, e in che misura, si realizzeranno le previsioni e gli auspici, più volte formulati in dottrina, circa la conseguente e stabile riduzione della popolazione ristretta³⁸; quest’ultima, infatti, sembra seguire una propria tendenza che la

³¹ Al 30 novembre 2024, dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, risultavano numerosi istituti (25 in particolare) di capienza assai contenuta, eccoli ordinati dal meno al più capiente: Grosseto (15), Sondrio (26), Trani-CRF (32), Lanusei (33), Laureana di Borrello (37), Pordenone (37), Vallo della Lucania (40), Fermo (43), Castelvetro (44), Isernia (44), Lodi (45), Gela (48), Massa Marittima (48), Piazza Armerina (49), Ravenna (49), Altamura (52), Chiavari (52), Avezzano (53), Gorizia (53), Imperia (53), Lecco (53), Varese (53), Viterbo (53), Arienzo “G. De Angelis” (58) e Siena (58).

³² Per una panoramica sulle variegato tipologie costruttive e sulle differenti epoche di edificazione delle strutture detentive v. S. PENNISI, *L’edilizia penitenziaria e la riabilitazione*, FrancoAngeli, Milano, 2022, in part. p. 23 ss.

³³ In proposito, cfr., fra gli altri C. RENOLDI, *Art. 5*, in AA.VV. (a cura di F. Della Casa, G. Giostra), *Ordinamento penitenziario Commentato*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2019, p. 99.

³⁴ V. F. PICOZZI, *Il sistema carcerario italiano di fronte alle “sfide” del cpt sul sovraffollamento*, in *Cassazione penale*, 2022, 12, p. 4185, anche le ulteriori fonti ivi citate.

³⁵ A. MANNA, *I rimedi al sovraffollamento carcerario e ad un sistema penale ancora carcerocentrico: alla ricerca di sanzioni totalmente diverse da quelle privative della libertà personale, in una prospettiva comparatistica*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 6 settembre 2024.

³⁶ Tra i primi a segnalare il fenomeno v. R. TURRINI VITA, *Adeo iam fracta est aetas*, in *Questa Rivista*, 2021, n. 3, p. 10 ss.

³⁷ Similmente G. GATTA, *Alternative al carcere*, in *www.sistemapenale.it*, 23 marzo 2023, p. 4.

³⁸ Di recente, tra gli altri, v. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *www.sistemapenale.it*, 30 agosto 2022. Il chiaro Autore, ritenendo di escludere che anche in Italia si potesse ripetere

porta a superare le 60 mila unità. Da questo specifico punto di vista, il risultato del percorso di riforme è apparso paradossale anche a qualificati osservatori: anziché ridurre i reclusi, ha accresciuto il numero complessivo di quanti sono sottoposti a misure limitative della libertà personale³⁹.

Non è questa la sede per sviscerare tale complessa questione; ci si limita però a ricordare che anche la dottrina si confronta con la difficoltà di spiegare il rapido e consistente incremento del numero di detenuti degli ultimi due anni⁴⁰ e, nell'attesa di poter valutare appieno l'effetto delle pene sostitutive, si interroga sul perché «le tradizionali misure penali esterne non riescano a farsi strada come autentica alternativa alla pena carceraria»⁴¹.

7. La densità detentiva italiana pari (o quasi) al periodo della sentenza “Torreggiani”.

L'idea che il nostro sistema si trovi in una condizione di affollamento analoga a quella che portò alla condanna dell'Italia dinanzi alla Corte EDU, con la sentenza-pilota “Torreggiani e altri” del gennaio 2013, viene talora riproposta, non soltanto dalla stampa ma anche in scritti di giuristi⁴². Alla luce dei numeri, che pure sono in rapida evoluzione, si tratta di una tesi al momento ancora non corretta.

Nel 2010, la capienza regolamentare era di circa 45 mila, ma erano presenti 68 mila persone: mancavano, dunque, 23 mila posti. Attualmente, con una capienza nazionale di circa 51 mila – cresciuta grazie agli sforzi realizzati nel corso di un decennio – le presenze ammontano a 62 mila; lo squilibrio è dunque di 11 mila unità, cifra decisamente diversa rispetto ai 23 mila posti in meno del 2010.

Talora, per rendere più convincente il confronto, viene utilizzata un'accortezza comunicativa: mentre per il passato l'affollamento è misurato in relazione alla capienza nazionale

quanto accaduto in «altri Paesi nei quali un più ampio ricorso a pene non privative della libertà personale ha prodotto, all'opposto, un incremento della stessa popolazione penitenziaria», considerava «a portata di mano» l'obiettivo «di un sistema sanzionatorio meno sbilanciato a favore della pena carceraria».

³⁹ Rileva tale significativa incongruenza il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), *Relazione al Parlamento 2023*, p. 42, il quale, confrontando i dati dell'aprile 2023 con quelli di sette anni prima, constata «che le misure alternative e quelle di comunità non sono andate a diminuzione dell'area detentiva in carcere, ma si sono affiancate a essa portando l'area di intervento di natura penale da una estensione di 98854 persone alle attuali 135073, mentre i reati di maggiore gravità sono andati progressivamente diminuendo».

⁴⁰ Cfr., ad esempio, G. AMARELLI, *Sovraffollamento carcerario: aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato*, in *www.sistemapenale.it*, 21 maggio 2024, p. 8.

⁴¹ P. BRONZO, *Cambiare si può. Le misure alternative*, in *Il Riformista*, 24 febbraio 2024, a parere del quale è tutt'ora troppo elevato il numero di «soggetti presuntivamente pericolosi e persone socialmente marginali, che restano fuori dal raggio operativo delle misure alternative, per ostacoli giuridici o di fatto».

⁴² M. PELISSERO, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria*, in *www.sistemapenale.it*, 18 luglio 2024, ad avviso del quale il sovraffollamento carcerario «è giunto ai livelli critici che giustificarono nel 2013 la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Torreggiani: a giugno 61.480 detenuti presenti a fronte dei 51.234 posti regolamentari; i dati relativi agli indici di sovraffollamento – ci ricorda la relazione dell'Ufficio del Garante – si aggirano in media intorno al 130,44%».

regolamentare, quello attuale viene calcolato detraendo i posti temporaneamente non utilizzabili⁴³. In questo modo si ricava un tasso di affollamento odierno di circa il 131%, mentre quello del 2010 era del 151%: numeri che rimangono piuttosto diversi, ma che avvicinano non poco le due situazioni. In realtà, se si impiega – come sarebbe doveroso fare – lo stesso criterio di misurazione, il tasso di occupazione attuale è al 120% circa, dunque significativo nel suo complesso (con alcune situazioni particolarmente serie, stante la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale della capienza), ma comunque ancora distante da quello che portò la Corte di Strasburgo nel 2013 a stigmatizzare la situazione generale del sistema carcerario italiano.

8. Il nesso causale fra sovraffollamento e suicidi.

Il tema dei suicidi è molto delicato e doloroso ed è dunque doveroso trattarlo con prudenza e senza dare l'impressione di volerlo strumentalizzare. Infatti, l'obiettivo del dibattito su questo specifico problema deve essere soltanto uno: individuare le cause del fenomeno, per prevenire il più possibile nuovi episodi. A tal fine, per quanto possibile, chi volesse giungere a conclusioni nette sul punto dovrebbe fondarsi su seri studi scientifici o su attendibili osservazioni empiriche. Il rischio, altrimenti, è quello di proporre analisi errate che, come tali, difficilmente aiuteranno a individuare le soluzioni giuste al problema.

È utile interrogarsi, dunque, sull'attendibilità delle ricostruzioni, proposte da importanti mezzi di informazione, dove si afferma in modo piuttosto netto («Il sovraffollamento uccide») l'esistenza di un nesso causale fra sovrappopolazione e suicidi delle persone detenute⁴⁴, trattando i due temi come se fossero assimilabili⁴⁵; talora, poi, vi si collega anche l'ulteriore, delicato, tema degli atti autosoppressivi dei poliziotti penitenziari⁴⁶. Insomma, vi è una tendenza a porre la questione secondo una logica che potremmo definire monofattoriale, cioè incentrata sulla valutazione del rapporto fra densità delle carceri e numero di suicidi, sostenendo in modo più o meno netto che il primo è elemento causale del secondo. Tale impostazione, dalla quale non

⁴³ *Carceri: sovraffollamento al 130 per cento e 58 suicidi da inizio anno, la denuncia di Antigone*, in *Euronews*, 24 luglio 2024. Sembra sovrapporre i due diversi modi di calcolare la capienza del sistema carcerario e, dunque, del relativo tasso di occupazione, il documento del Garante nazionale (GNPL), *Analisi storica 2020-2024 sul sovraffollamento negli Istituti penitenziari*, 17 gennaio 2024, *Conclusione*.

⁴⁴ V. «*Il sovraffollamento uccide*», servizio televisivo di *La7*, andato in onda nel corso della trasmissione *Coffee Break* e disponibile <https://www.la7.it/coffee-break/video/carceri-il-sovrappopolamento-uccide-sale-a-60-il-numero-di-suicidi-nel-2024-30-07-2024-553449>. Vedi, altresì, R. SAPORITI, *Carcere, cosa ci raccontano i numeri sui suicidi*, in *www.wired.it*, 18 ottobre 2024, dove si afferma che «Una delle conseguenze del sovraffollamento in carcere in Italia riguarda il numero di persone reclusi che si suicidano».

⁴⁵ F. FULVI, *Due nuovi suicidi in carcere, 72 da inizio 2024. I dati del sovraffollamento*, *Avvenire*, 17 settembre 2024.

⁴⁶ Cfr., quantomeno per il titolo, D. ALIPRANDI, *Il "tutti dentro" fa altri morti: sono 64 i detenuti suicidi, 7 gli agenti*, in *Il Dubbio*, 7 agosto 2024.

sembra estranea parte della dottrina giuridica⁴⁷, trova sponde in recenti pubblicazioni istituzionali, dove – sia pure con maggiore prudenza e in maniera ipotetica – si mettono in diretta relazione i livelli di congestionamento degli istituti con il numero di eventi critici gravi⁴⁸.

Orbene, le affermazioni più nette in argomento, però, non collimano con taluni dati e considerazioni che, invece, indicano la necessità di una riflessione più approfondita. Infatti, dal punto di vista numerico, dalle serie storiche pubblicate dal Ministero della giustizia⁴⁹ si ricava, ad esempio, che nel 2022, con una densità detentiva contenuta, si è avuto un triste record di 84 suicidi⁵⁰; nell'anno successivo, nonostante la crescita della sovrappopolazione, si è avuto un calo dei detenuti che si sono tolti la vita (66); al contrario, nel 2010 – anno record per il sovraffollamento – i suicidi furono ancora meno (55) e si potrebbero fare ulteriori esempi.

Con tutta la prudenza del caso, l'impostazione “monofattoriale” non sembra utile a comprendere a fondo il fenomeno; appaiono invece maggiormente persuasive le riflessioni di qualificati esperti, di varia formazione e orientamento che formulano analisi che potremmo definire “multifattoriali”, poiché si interrogano sul triste fenomeno rispetto a diversificati fattori; invero, è ragionevole credere, da un lato, che gli atti autosoppressivi abbiano «una pluralità di cause»⁵¹, dall'altro, che «[i]l sovraffollamento, nonostante quanto spesso sostenuto, non sembra essere [...] la causa principale degli eventi suicidari»⁵².

Limitandosi, per ragioni di spazio, a semplici cenni, si ricordino: la carenza, non solo di assistenza psichiatrica, ma di «un'azione più vasta di tutela della salute mentale» della popolazione detenuta⁵³; l'adozione di più o meno adeguati modelli operativi nelle diverse strutture penitenziarie e il rapporto non sempre equilibrato fra le figure professionali coinvolte⁵⁴; la

⁴⁷ In tal senso, in dottrina, A. MANNA, *I rimedi al sovraffollamento carcerario e ad un sistema penale ancora carcerocentrico*, ove si legge: «Il sovraffollamento carcerario è ormai diventato praticamente fuori controllo, giacché da una capienza di 47 mila e 300 unità si è raggiunto un numero di detenuti assai maggiore, e cioè 61 mila 480. Naturalmente sono purtroppo aumentate anche le persone che si sono suicidate in carcere».

⁴⁸ V. il documento del GNPL, *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024*, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it, 20 dicembre 2024, p. 20, dove – sulla base di un confronto fra i soli dati del 2024 e del 2023 – si ritiene «ipotizzabile che all'aumentare del sovraffollamento si possa associare un incremento degli [...] «eventi critici di maggiore rilievo», fra i quali si ricomprendono i suicidi. Molto più netto, il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, *Aggiornato il focus suicidi in carcere 2024 del collegio del Garante nazionale*, 12 agosto 2024 «Vi è una notevole correlazione tra numero di suicidi e sovraffollamento carcerario».

⁴⁹ Tabella *Eventi critici negli istituti penitenziari. Anni 1992–2023*, pubblicata sul sito istituzionale www.giustizia.it.

⁵⁰ Sottolineava il grave dato, R. POLIDORO, *Mai così tanti suicidi in carcere*, in www.dirittodidifesa.it, 24 novembre 2022.

⁵¹ Così M. BORTOLATO, *Detenuti senza dignità*, in www.questionegiustizia.it, 10 maggio 2024, il quale aggiunge che «Non può esservi uno stretto determinismo fra sovraffollamento e questi episodi ma è indubbio che riportare il sistema a livelli di accettabilità numerica gli darebbe, seppur temporaneamente, respiro».

⁵² Cfr. il documento del GNPL, *Per un'analisi dei suicidi negli istituti penitenziari*, 18 aprile 2023, p. 24.

⁵³ *Amplius* sul punto, l'interessante e ragionato scritto di G. ZUFFA, *Suicidi e salute mentale in carcere, una prospettiva bioetica*, in www.ilpunto.it, 17 aprile 2024.

⁵⁴ P. BUFFA, *Scostare il velo e affrontare la realtà: alcune riflessioni per migliorare la prevenzione del suicidio in carcere*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2015, 3, p. 43 ss.

corrispondenza fra la «crescita spaventosa degli eventi critici» e «l'adozione indiscriminata del sistema delle celle aperte»⁵⁵.

Insomma, se in generale è consigliabile resistere «alla facile tentazione di ricondurre tutto» il problema delle cause dei suicidi in carcere «ad un unico fattore», quale la detenzione, «tralasciando lo sguardo da una rosa di fattori più ampia»⁵⁶, a maggior ragione appare imprudente concentrare l'attenzione su una sola delle possibili caratteristiche disfunzionali degli ambienti detentivi, quale il sovraffollamento. Il rischio è quello di affermare tesi che poi, alla prova di verifiche scientifiche, si rivelano infondate⁵⁷.

9. La sovrappopolazione come causa di ogni problema.

Restando in tema di possibili forzature nella lettura della realtà, merita di essere riportata la tesi, sostenuta da un importante quotidiano torinese, secondo la quale «anche le guardie» – termine superato quantomeno da parecchi decenni⁵⁸, con il quale si intende indicare i “poliziotti penitenziari” – si starebbero allontanando dal loro Corpo di appartenenza, cambiando lavoro o andando anticipatamente in pensione, «per la disumanità del sovraffollamento»; problema al quale si aggiungerebbe la sfiducia nel Governo in carica⁵⁹.

Al di là delle questioni terminologiche, che pure non sono prive di importanza, sembra abbastanza evidente la strumentalizzazione del problema di fronte alla quale viene posto il lettore. Ammesso che si confermi – nonostante la notevole crescita organizzativa e la diversificazione professionale che il Corpo ha conosciuto in questi anni – una “crisi di vocazioni” per la carriera di

⁵⁵ Così, S. ARDITA, *Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere*, Solferino, Milano, 2022, p. 114 ss., in part. p. 135.

⁵⁶ P. BUFFA, *Il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2012, 1, p. 9.

⁵⁷ Si ricorderà come, agli inizi della pandemia da Covid-19, taluni avevano indicato il ricorso a rapidi provvedimenti clemenziali quale strada maestra, e forse unica, per evitare stragi all'interno degli istituti penitenziari. Insomma, anche in quel caso il sovraffollamento era individuato quale fattore principale di rischio. Tali tesi, però, non hanno retto alla prova di seri studi scientifici sugli indici di diffusione del virus all'interno delle strutture penitenziarie, poiché questi ultimi hanno rilevato come «i valori massimi di R(t) siano scarsamente correlati con il tasso di affollamento di ogni carcere», risultando, invece, legati a differenti variabili (v. C. FRANCHI, P. GAUDIO, A. MALIZIA, A. ALBANO, G. SURIANO, M. PALMA, F. M. D'ETTORE, D. DI GIOVANNI, *Biophysical risk in 189 Italian prisons: an inference analysis from the second to the fourth wave of the COVID-19 pandemic*, in <https://epjplus.epj.org/>, 9 ottobre 2024).

⁵⁸ Infatti, se non si vuole prendere a riferimento il regio decreto 6 luglio 1890, n. 7011, che approvò l'ordinamento degli Agenti di custodia in luogo del precedente Corpo delle Guardie carcerarie, poiché questo mantenne il termine «guardia» per indicare i gradi iniziali della carriera dell'agente di custodia, comunque si dovrebbe prendere atto di quanto disposto dalla legge n. 395 del 1990, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria, con la quale viene a cessare ogni impiego di tale qualifica.

⁵⁹ Si veda quale ulteriore esempio, la diretta connessione che viene tracciata tra l'esodo della polizia penitenziaria e il sovraffollamento, in ragione della “scarsa fiducia nel governo”; così D. STASIO, *In fuga dalle carceri anche le guardie per la disumanità del sovraffollamento*, *la Stampa*, 30 settembre 2024.

poliziotto penitenziario⁶⁰, le cause di tale fenomeno potrebbero essere molteplici e collegate tanto a ragioni specificamente connesse alle difficoltà lavorative quanto a più ampie motivazioni sociali (da non escludere, ad esempio, l'attuale struttura della nostra società, composta da un numero sempre calante di giovani). Collocando il problema in questo più vasto contesto, non sembra convincente l'attribuzione di un ruolo centrale all'esiguità di spazi disponibili per i detenuti⁶¹, quantomeno in assenza di attente e specifiche ricerche a supporto di tale curiosa tesi.

10. Le migliaia di risarcimenti “da sovraffollamento” quale prova della particolare gravità della situazione italiana.

Da più parti, il sistema carcerario italiano viene tacciato di violare ogni anno i diritti umani di migliaia di persone detenute a causa dell'esiguità dello spazio disponibile all'interno delle celle, portando come prova di ciò un dato oggettivo: quello dei numerosissimi risarcimenti concessi in sede giurisdizionale⁶². Il riferimento è ai reclami proposti ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit. che – in estrema sintesi – prevede il diritto a una riduzione della durata della pena o un ristoro in forma pecuniaria per quanti hanno subito condizioni detentive non rispettose dell'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

L'argomento sembra convincente, ma richiede almeno una precisazione. Occorre, infatti, tenere presente che – quantomeno in tema di esiguità dello spazio disponibile – i giudici italiani decidono i reclami impiegando criteri più favorevoli per le persone detenute rispetto a quelli della Corte europea. Quest'ultima, per stabilire se il ricorrente ha fruito dei famosi 3 mq di spazio medio nella cella, calcola la superficie includendovi l'area occupata dai mobili⁶³. Al contrario, la Corte di cassazione (contestata in dottrina e da alcuni giudici di merito) effettua lo stesso calcolo scomputando la superficie degli arredi fissi o difficilmente amovibili⁶⁴. È chiaro, dunque, che la nostra suprema Corte – con una giurisprudenza obiettivamente in violazione di legge, poiché non conforme all'interpretazione della Corte EDU, come invece richiesto dall'art. 35-ter. ord. penit. – considera meritevoli di risarcimento molte situazioni che la Corte EDU non giudicherebbe tali.

Dunque, non è detto che il grande numero di reclami accolti dai giudici nazionali sia una prova della particolare gravità del congestionamento delle carceri italiane, potendo piuttosto

⁶⁰ È quanto segnalato da un alto dirigente sindacale della Polizia penitenziaria, G.B. DURANTE, *Il concorso in Polizia penitenziaria perde appeal tra i giovani*, in *Polizia penitenziaria. Società, Giustizia, Sicurezza*, 2024, settembre, p. 10 s.

⁶¹ Nello stesso senso qui sostenuto, cfr. un altro qualificato esponente sindacale dei “baschi azzurri”, G.B. DE BLASIS, *Fuga dalla Polizia Penitenziaria: non è solo colpa del sovraffollamento se gli agenti abbandonano le carceri italiane*, in www.poliziapenitenziaria.it, 2 ottobre 2024.

⁶² Cfr. il ventesimo Rapporto dell'Associazione Antigone, *Nodo alla gola*, 2024, p. 24 s., disponibili sul sito dell'Associazione stessa.

⁶³ Corte EDU, sent. 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, cit.

⁶⁴ V. C. cass., SS.UU., sent. 24 settembre 2020, n. 6551, Comisso.

essere la dimostrazione di come il nostro ordinamento – sia pure seguendo una tortuosa via giurisprudenziale – garantisce livelli di tutela giurisdizionale superiori a quelli assicurati dalla Corte di Strasburgo e da altri Stati europei.

11. La costruzione di nuove carceri come fattore che aggrava la sovrappopolazione.

Sembra, infine, necessario richiamare la tesi secondo la quale, negli ultimi decenni, la costruzione di nuove strutture detentive avrebbe incrementato il sovraffollamento⁶⁵. Questa frase può sembrare illogica, ma ha un suo fondamento. Nei documenti del Consiglio d'Europa, infatti, si chiarisce che se uno Stato presenta tassi di detenzione molto elevati, non spiegabili con l'andamento dei fenomeni criminali, l'incremento della capienza delle carceri innesca un circolo vizioso che può portare a un numero esorbitante di detenuti; in questi casi, dunque, è preferibile ragionare sulle politiche penali, mitigando le pene esageratamente severe e incrementando il ricorso alle misure alternative⁶⁶.

È questa la situazione attuale dell'Italia? La valutazione è opinabile. Tuttavia, va ricordato che il nostro Paese ha già ampliato di molto le misure non carcerarie e registra una percentuale di ristretti non elevata rispetto alla sua popolazione; a ciò va aggiunto che la capienza regolamentare del sistema penitenziario italiano, per quanto con l'avvertenza fatta sopra, è bassa in confronto agli omologhi europei⁶⁷.

12. Conclusioni: un problema serio merita un'informazione corretta.

Non vi è dubbio che, attualmente, nel sistema penitenziario italiano si riscontri un'elevata densità detentiva, con talune realtà particolarmente critiche. È, importante, però, analizzare il fenomeno in modo obiettivo e contestualizzare la situazione. Infatti, da un lato, va evitato di cadere in allarmismi esagerati sulla densità detentiva, innescati talora dagli stessi organi di stampa che, incoerentemente, incitano la «passione punitiva» di fronte a casi di cronaca nera⁶⁸. D'altro lato, non è neppure razionale credere che tutti i problemi del “pianeta carcere” siano riconducibili al sovraffollamento e, dunque, risolvibili incidendo su quest'ultimo.

Ma come affrontare il problema? Riducendo la popolazione detenuta, aumentando la capienza delle strutture oppure dosando le due soluzioni?

⁶⁵ D. ALIPRANDI, *In Italia la costruzione di nuove carceri ha aumentato il sovraffollamento*, in *Il Dubbio*, 16 agosto 2023.

⁶⁶ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), *31° Rapporto Generale (1° gennaio – 31 dicembre 2021)*, Strasburgo, aprile 2022, da § 84 a § 107.

⁶⁷ Abbiamo proposto di impiegare il concetto di «tasso di ricettività carceraria», calcolandolo in analogia al tasso detentivo, in A. ALBANO, F. PICOZZI, *Il sovraffollamento carcerario: un concetto solo apparentemente assiomatico*, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi*, cit., p. 201.

⁶⁸ Cfr. la serrata critica, anche al sistema mediatico, di M. DONINI, *Contro l'amore per la vendetta di Stato*, in *L'Unità*, 27 dicembre 2024, p. 2.

La dottrina sul punto non è monolitica. Nell'ampia varietà di posizioni, vi è chi ritiene che credere nella «certezza della pena come certezza del carcere» sia andare dietro a un «mito populista» e che si debba riservare la detenzione ai soli reati di «criminalità grave violenta e soprattutto organizzata, mentre per quella medio bassa» si debba ricorrere a «pene in libertà»⁶⁹. Vi è, però, chi manifesta un avviso piuttosto diverso, facendo notare che «le misure a finalità deflattiva nei riguardi della popolazione carceraria, [...] tra gli altri effetti nocivi cui danno vita, hanno quello di mettere sotto stress il principio della certezza della pena»; quindi il sovraffollamento va risolto costruendo nuove strutture detentive nelle quali sia «inderogabilmente garantita la dignità umana»⁷⁰.

Peraltro, sembra a chi scrive che le grandi scelte di fondo verso le quali deve tendere il sistema penale non abbiano tanto una natura tecnica, ma inevitabilmente culturale, politica e (lo si dica senza infingimenti) ideologica. Spetta, quindi, al Legislatore decidere nella coerenza del suo rapporto con il corpo elettorale.

Sembra utile, però, auspicare una maggiore correttezza da parte della stampa nel trattare il delicato argomento della sovrappopolazione detentiva, poiché soltanto un giornalismo il più possibile equilibrato e rispettoso del dato di realtà può consentire a ogni cittadino di formare la propria opinione in modo davvero libero.

⁶⁹ R. BARTOLI, *La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere”*, in *Sistema penale*, 22 aprile 2024.

⁷⁰ Si veda, in tal senso, il parere di un decano del costituzionalismo italiano quale A. RUGGERI, *Note minime in tema di sovraffollamento carcerario (e non solo...)*, in AA.VV. (a cura di A.I. Arena, A. Randazzo), *Costituzione e stato sociale*, *ConsultaOnline*, 2024, p. 104.